



Associazione fra le Società di Factoring Italiane

TRASMISSIONE FAX

Data: 9 Giugno 1990

Oggetto: CIRCOLARE TECNICA 4/90 - Legge antimafia

Distribuzione:

BAI FACTORING	DOTT. MONZA
BARCLAYS FACTORING	DOTT. VINCENT
BN FACTORING	DOTT. SPAGNOLETTI
CBI FACTOR	AVV. BONDIOLI
CENTRO FACTORING	DIREZIONE GENERALE
	AVV. DEL FRATE
COMIT FACTORING	DOTT. GHIDONI
CREDIT FACTORING	DOTT. LOCONSOLE
DESIO E BRIANZA FACT.	RAG. BARBIERI
FACTOR INDUSTRIALE	RAG. REALI
FACTORIT	DOTT. FILIPPI
FIN-ECO FACTORING	RAG. FACCHETTI
FINROMA	DOTT. VAZZA
GENERAL FACTOR	DOTT. CASAMASSIMA
IFITALIA	DIREZIONE GENERALE
	DOTT. SCIUME'
MEDIOFACTORING	DOTT. TANSINI
PRIME FACTOR	RAG. MARCACCI
SANPAOLO FACTORING	DOTT. HAIM
SELEFACTOR	DOTT. GUIDORIZZI
SIFIND	DIREZIONE GENERALE
	DOTT. FURLOTTI
SPEI FACTORING	DOTT. LUZZATTO
SUD FACTORING	DOTT. GRECO

-
- No. pagg. successive a questa: 2
 - Originale segue per posta: no
 - Se non pervenuto correttamente, telefonare al: 02-7704217
-

Presidenza e Segreteria:
Corso Europa, 13 - 20122 Milano MI
Telefono: (02) 7704217

Sede legale:
Via della Posta, 3 - 20123 Milano MI

Codice Fiscale 97067880159

Milano, 09 Luglio 1990

Circolare Tecnica 4/90

Riportiamo di seguito il testo dell' art. 31 della Legge 19 Marzo 1990 n. 55 relativo alla prevenzione della delinquenza di tipo mafioso, che sostituisce il 1° comma dell' Art. 9 della Legge 4 Giugno 1985 n. 281.

"Chiunque partecipa in una società esercente attività bancaria, società con azioni quotate in borsa, società per azioni esercenti il credito, nonché casse rurali e banche popolari ed ogni altro ente creditizio, in misura superiore al due per cento del capitale di questa, deve darne comunicazione scritta alla società stessa e alla Banca d'Italia entro trenta giorni da quello in cui la partecipazione ha superato il detto limite. Le successive variazioni di ciascuna partecipazione devono essere comunicate entro trenta giorni da quello in cui la misura dell' aumento o della diminuzione ha superato la metà della percentuale stabilita o da quello in cui la partecipazione si è ridotta entro la percentuale stessa."

Allo stato attuale, in base all' orientamento della Banca d' Italia riportato anche nella stampa recente (IL Sole 24 Ore del 3 e 5 Luglio), la dizione " società esercenti il credito" sembra doversi intendere in modo esteso, comprendendo quindi anche le società di factoring.

In attesa di ulteriori precisazioni (è prevista un'apposita circolare esplicativa della Banca d' Italia), porgiamo cordiali saluti.

ASSIFACT

Associazione fra le Società di Factoring Italiane

